

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

ALLEGATO AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI a seguito della cessazione dello stato di emergenza

LUOGO e DATA: Pisa, 04/04/2022

REVISIONE: A.S. 2021/2022

MOTIVAZIONE: Aggiornamento

IL DATORE DI LAVORO

(DS Maurizio Berni)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(Ing. Alfonso Tassoni)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott.ssa Rita Baldini)

per consultazione

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(AT Diego Lo Bartolo, Prof. Giovanni Antonio Signoretta, CS Salvatore Tranquillo)

Cessazione dello stato di emergenza - Piano Scuola 2021-22.

Con il D.M. 82 del 31 marzo 2022 "Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19", in occasione del termine dello Stato di Emergenza, sono state pubblicate le nuove regole relative alla prosecuzione dell'anno scolastico che seguono l'entrata in vigore del DL 24 del 24 marzo 2022.

Alcune di esse modificano lo stato attuale, ma le raccomandazioni e le prescrizioni riguardo alle misure ordinarie di prevenzione e protezione rimangono quasi immutate.

Di seguito vengono descritte in maniera analitica ma sintetica.

Con il D.L. N. 24 del 24 marzo 2022 viene confermato lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche, con la possibilità di ricorrere alla DDI in via residuale solo per gli studenti sottoposti a isolamento per positività attestata da Covid-19 corredata da specifica certificazione medica).

Obbligo vaccinale del personale scolastico

Fino al 15 giugno 2022 per tutto il personale scolastico permane l'obbligo vaccinale, escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

L'art. 8 comma 4 del DL 24/2022 disciplina l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. In particolare:

Personale docente

- Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3 della legge n. 87/2021 si applica anche al personale docente. L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati. I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo di cui trattasi
- Ai sensi del DL, il dirigente scolastico è tenuto a verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale del personale scolastico e a invitare immediatamente chi non risultasse nello stato di regolarità previsto dal DL a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a

venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli/le interessati/e a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato/a. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica, secondo quanto disposto dalla nota ministeriale n. 659 del 31/03/2022, alla quale si rimanda integralmente.

In particolare, Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per il/la docente impone il suo utilizzo in attività di supporto alla istituzione scolastica senza poter entrare in contatto con gli alunni. I/Le docenti inadempienti, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, verranno sostituiti mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

NB. Per poter effettuare attività di supporto alla istituzione scolastica, occorre esibire il green pass base, come richiesto a chiunque faccia accesso ai luoghi di lavoro.

Personale ATA

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale del personale ATA non costituirà alcuna modifica allo svolgimento di tutte le ordinarie attività. Si ricorda che l'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).

Tutto il personale scolastico

Fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro è tenuto ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

Lavoratori Fragili (esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, immunodepressione, patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita)

Saranno soggetti all'applicazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria prorogata fino al 30 giugno 2022.

Misure di sicurezza

Nelle istituzioni scolastiche fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022,

- rimane "raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano";
- permane "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", salvo nelle ipotesi espressamente previste (numero di casi positività accertata all'infezione SARS-CoV-2, verificatisi

ciascuno entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, tra gli/le alunni/e frequentanti in classe frequentanti maggiore o uguale a quattro);

- accesso e permanenza nell'edificio scolastico solo in assenza di sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione SARS-CoV-2.
- Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, il personale e gli/le alunni/e continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate per garantire il distanziamento.
- Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base per chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione fino al 30 aprile 2022.

Gestione dei casi di positività

Ai sensi delle nuove disposizioni contenute nel DL 24/2022 (art. 4 comma 2 e art. 9, comma 1), la presenza di casi di positività non interrompe lo svolgimento della didattica in presenza né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive; in particolare:

- non è più prevista la misura della quarantena a seguito di contatto stretto, ma solo l'autosorveglianza
- Fino a 3 casi di studenti/sse positivi/e accertati/e frequentanti in classe

Attività didattica: prosegue per tutti/e in presenza (con l'eccezione dei positivi), con le usuali misure di prevenzione e protezione (mascherine e distanziamento);

- 4 o più casi positivi accertati di studenti/esse frequentanti in classe

Attività didattica: prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle/dei docenti e degli/delle alunni/e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. (DL, art. 9, comma 1)

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (DL, art. 9, comma 1), mediante l'utilizzo di dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo; inoltre: "(...). Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione".

Si precisa che viene considerato "caso successivo" solo quello che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente tra gli/le alunni/e presenti in classe.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

Cura degli ambienti

- È confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.
- È necessario garantire un adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilati.
- Dovrà proseguire la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Attività fisica e palestre

Le attività didattiche di scienze motorie e le attività sportive potranno svolgersi ordinariamente e senza l'uso della mascherina, sia al chiuso sia all'aperto.

È consigliato lo svolgimento all'aperto delle attività motorie, avendo cura di garantire la corretta e costante aerazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive.

Attività laboratoriali

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l'attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro.

N.B. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti/le studentesse a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

Disabilità e inclusione

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti/studentesse con disabilità certificata rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi (mascherine FFP2 o visiere).

Nel solo caso di "studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente".

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Per quanto riguarda le attività di PCTO, le istituzioni scolastiche dovranno verificare, attraverso l'interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle

prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

Viaggi di istruzione e uscite didattiche

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonché partecipare a manifestazioni sportive. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori, valuteranno la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Pisa, 4 aprile 2022

Il dirigente scolastico
Maurizio Berni
(firmato digitalmente)